









Richiedere il risarcimento ai sensi della c.d. Legge Pinto

	<p>Cos'è</p>	<p>Si tratta di un risarcimento dovuto dallo Stato in caso di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole di durata del processo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.</p> <p>Si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.</p> <p>Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione.</p> <p>Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.</p> <p>Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.</p> <p>Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.</p> <p>Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.</p>
	<p>Chi lo può richiedere</p>	<p>Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi (previsti all'articolo 1-ter della legge 89/2001 e di seguito riportati) ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.</p> <p>Rimedi preventivi:</p> <p>A) per il processo civile è rimedio preventivo la proposizione del giudizio con rito sommario o la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario entro l'udienza di trattazione e, comunque, almeno 6 mesi prima che siano trascorsi 3 anni in primo grado.</p> <p>Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello,</p>

		<p>costituisce rimedio preventivo la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., possibile anche se vi è competenza collegiale del Tribunale, sempre almeno 6 mesi prima del termine ragionevole (che in appello è di 2 anni).</p> <p>B) per il processo penale è rimedio preventivo un'istanza di accelerazione almeno 6 mesi prima della scadenza del termine ragionevole.</p> <p>C) per il processo amministrativo è rimedio preventivo l'istanza di prelievo con la quale la parte segnala l'urgenza del ricorso.</p> <p>D) per il processo contabile e pensionistico davanti alla Corte dei Conti e di Cassazione è rimedio preventivo l'istanza di accelerazione presentata, rispettivamente, almeno 6 e 2 mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata (un anno per il giudizio di Cassazione).</p>
	Come si richiede	<p>La domanda di equa riparazione si propone, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva con ricorso al presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile, ed è obbligatoria l'assistenza di un legale.</p> <p>Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Unitamente al ricorso (di cui sono richieste 5 copie) deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:</p> <p>a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;</p> <p>b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;</p> <p>c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.</p>
	Dove si richiede	<p>CORTE DI APPELLO DI VENEZIA - Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia Edificio n. 16, Cancelleria Volontaria Giurisdizione secondo piano, stanza n° 9</p>
	Quanto costa	<p>La procedura è esente da contributo unificato, è previsto il pagamento di € 27,00 per diritti forfettizzati di notifica.</p>
	Tempistiche	<p>Il decreto è emesso entro trenta giorni dal deposito del ricorso.</p>

	Effetti	<p>Il presidente della Corte d'Appello, o un magistrato della Corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato. Non può essere designato il giudice del processo presupposto. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.</p> <p>Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. Per le modalità di pagamento si veda l'apposita scheda dell'area amministrativa.</p> <p>Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter della legge 89/2001.</p>
	Norme di riferimento	L. 24 marzo 2001, n. 89 e succ. modif. ed int.